Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° febbraio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2434.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1716, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e la Cecoslovacchia del 26 luglio 1935, complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1716, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e la Cecoslovacchia del 26 luglio 1935, complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Di Revel — Rossoni.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1935-XIV, n. 2435.
Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere l'assicurazione, per conto dello Stato, del pieno rischio di navigazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, convertito nella legge 20 dicembre 1932, n. 1887;
Visto l'art. 3, n. 5, del decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n 303;
Visto il decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1969;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di provvedere alla temporanea integrazione della copertura di taluni rischi di navigazione riguardanti i piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia »;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere l'assicurazione, per conto dello Stato, del pieno rischio di navigazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia », quale rischio di secondo grado, per la parte eccedente le somme coperte dal mercato assicurativo nazionale e limitatamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1936.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 199. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 agosto 1935-XIII, n. 2436.
Approvazione degli elenchi dei decreti Reali, emanati sulla proposta del Ministro per le finanze, da non pubblicarsi o da pubblicarsi per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto 2 settembre 1932, n. 493, col quale è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, riguardante la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvato l'unito elenco dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Nostro Ministro per le finanze, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — È del pari approvato l'unito elenco dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Nostro Ministro per le finanze, i quali non devono essere inseriti nella Raccolta ufficiale suddetta, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 191. — MANCINI.

Elenco dei decreti Reali dei quali devesi fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale.

1. Decreti concernenti l'erezione di enti morali e l'approvazione dei relativi statuti.
2. Decreti che autorizzano il Governo del Re ad accettare lasciti o donazioni.
3. Decreti che modificano la circoscrizione degli uffici distrettuali delle imposte dirette.
4. Decreti relativi all'approvazione del Regolamento di amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza.
5. Decreti relativi all'approvazione di istruzioni particolari riservate sul servizio di tutela fiscale, politica o militare, riguardanti il Corpo della Regia guardia di finanza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Elenco dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

1. Decreti di approvazione di atti di vendita, permuta e cessione di beni immobili del patrimonio dello Stato, da emanarsi a norma dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, qualora non possa farsi ricorso alla normale approvazione amministrativa.
2. Decreti di approvazione di atti di concessione di beni demaniali, da emanarsi a norma dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, qualora non possa farsi ricorso alla normale approvazione amministrativa.
3. Decreti di approvazione degli elenchi principali e suppletivi dei canali e delle acque di proprietà demaniale, da emanarsi ai termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535.
4. Decreti che provvedono sui ricorsi in via straordinaria a Sua Maestà il Re, contro l'applicazione delle imposte, tasse e contributi locali.
5. Decreti che provvedono sui ricorsi in via straordinaria contro la costituzione delle Commissioni amministrative, per la risoluzione dei reclami in materia di imposte e contro i provvedimenti del Prefetto, dell'Intendente, o del Ministero delle finanze, a norma delle disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette.
6. Decreti relativi allo stato del personale dipendente dal Ministero delle finanze;
   a) decreti relativi alla nomina ed alla carriera dei funzionari di grado IV (direttori generali);
   b) decreti relativi alla nomina della Commissione per la quiescenza agli impiegati destituiti;
   c) decreti relativi a ricorsi straordinari a Sua Maestà il Re in materia di personale.
7. Decreti relativi alla costituzione, alla modificazione ed allo scioglimento di Reali commissioni amministrative o consultive.
8. Decreti relativi allo stato, all'avanzamento e alla cessazione dal servizio degli ufficiali della Regia guardia di finanza.
9. Decreti concernenti le norme per il funzionamento della « Cassa ufficiali » e del « Fondo di previdenza sottufficiali ed appuntati » del Corpo della Regia guardia di finanza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. 2437.
Applicazione in Libia delle norme sulla costituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, sulla costituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835, e le relative norme di attuazione e transitorie di cui al R. decreto 20 settembre 1934, n. 1579, sono applicabili in Libia, con le modificazioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2. — In Tripoli e Bengasi saranno costituiti, con decreto del Governatore generale, i centri di rieducazione di minorenni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge medesimo per i minorenni rispettivamente della Tripolitania e della Cirenaica.

I ricoverati nei centri medesimi debbono essere separati secondo la razza, religione e sesso.

Art. 3. — I Tribunali dei minorenni verranno costituiti in Tripoli e Bengasi con decreto del Governatore generale ed avranno giurisdizione sullo stesso territorio su cui hanno giurisdizione rispettivamente i tribunali civile e penale di Tripoli e Bengasi.

Ogni tribunale è composto da un giudice che lo presiede e da due assessori cittadini italiani metropolitani o libici, secondo le varie ipotesi previste dall'art. 11 del R. decreto 27 giugno 1935, n. 2167, che approva l'ordinamento giudiziario in Libia.

Art. 4. — Il presidente del Tribunale dei minorenni è nominato con decreto Reale, su proposta del Governatore generale.

Gli assessori sono nominati al principio di ogni anno con decreto del Governatore generale.

A tal fine la Commissione prevista dall'art. 83 dell'ordinamento giudiziario propone al Governatore generale la lista degli assessori che debbono comporre il tribunale dei minorenni.

Gli assessori, oltre a possedere i requisiti prescritti dall'art. 80 dell'ordinamento giudiziario, debbono essere preferibilmente scelti tra le persone indicate nell'art. 2 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, o tra il personale religioso musulmano o israelita.

Si applicano agli assessori le norme di cui agli articoli 82, 83, 85, 86 e 87 dell'ordinamento giudizario della Libia.

Art. 5. — Presso ogni Tribunale sono addetti con decreto del Governatore generale, un cancelliere, un interprete e personale dell'Amministrazione coloniale per funzioni di ordine.

Art. 6. — Il giudice, il cancelliere e l'interprete sono scelti tra il personale addetto rispettivamente ai tribunali di Tripoli e di Bengasi, ove continueranno ad esercitare le loro funzioni.

Art. 7. — Presso il Tribunale dei minorenni funziona lo stesso ufficio del pubblico ministero del tribunale civile e penale.

Detto ufficio non esiste presso le sezioni di tribunale per i minorenni e presso le sezioni di Giudicatura, di cui ai due articoli successivi.

Art. 8. — Presso le sezioni dei tribunali di cui all'art. 14 dell'ordinamento giudiziario della Libia è costituita la sezione del tribunale dei minorenni, composta dal giudice che la presiede e da due assessori, ed ha giurisdizione su tutto il territorio della sezione.

Funzionano da cancelliere e da interprete, il cancelliere e l'interprete della sezione di tribunale.

Si applicano nel resto gli articoli 3, 4 e 6 del presente decreto.

Art. 9. — Nel territorio di giurisdizione delle Giudicature, di cui all'art. 16 dell'ordinamento giudiziario della Libia, è costituita una sezione pei minorenni, composta dal presidente della Giudicatura che la presiede e da due assessori cittadini italiani metropolitani o libici secondo le varie ipotesi dell'art. 11 dell'ordinamento giudiziario o scelti nella lista degli assessori della Giudicatura.

Art. 10. — La sezione di Giudicatura per i minorenni, in materia civile ed amministrativa, ha la competenza che il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, attribuisce ai tribunali dei minorenni nel Regno.

In materia penale i reati che in base alle vigenti leggi sono di competenza della Corte d'assise sono rimessi alla competenza del Tribunale o della Sezione del tribunale viciniore per i minorenni.

Gli altri reati sono di competenza delle Giudicature, le quali funzionano secondo le norme stabilite dall'ordinamento giudizario della Libia. Però, con provvedimento insindacabile del presidente della Corte di appello, su richiesta del procuratore generale, può essere disposto che in casi eccezionali, per l'indole e per l'entità del reato, il procedimento sia rimesso per il giudizio al Tribunale e alla Sezione viciniore dei minorenni.

Art. 11. — Sull'appello delle decisioni degli uffici giudiziari come sopra costituiti per i minorenni, nei casi in cui è ammesso, giudica la Corte d'appello di Tripoli, con l'intervento di un assessore scelto dal presidente della Corte nella lista degli assessori del Tribunale dei minorenni di Tripoli, il quale non abbia partecipato al giudizio di prima istanza. Detto assessore sostituisce uno dei magistrati della Corte.

Nulla è innovato per quanto dispone l'ordinamento giudiziario della Libia circa le funzioni del presidente della Corte d'appello per i provvedimenti di competenza della sezione istruttoria.

Art. 12. — In mancanza od assenza dei magistrati che presiedano il Tribunale o le sezioni di Tribunale dei minorenni, si provvede con altro giudice dei Tribunali di Tripoli e di Bengasi nominato con decreto del presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale.

Per le Giudicature si provvede ai sensi dell'art. 18 comma 4° dell'ordinamento giudizario.

Art. 13. — Nelle ipotesi previste dall'art. 25 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, qualora trattisi di minorenne cittadino italiano metropolitano, le suddette magistrature dei minorenni possono disporre che esso sia internato in un riformatorio per corrigendi del Regno.

L'assegnazione del minore al riformatorio è fatta dal Ministro per la grazia e giustizia, su richiesta del Ministro per le colonie.

Art. 14. — Nulla è innovato a quanto stabilisce il vigente ordinamento organico per la Libia circa la competenza dei tribunali sciaraitici o dei tribunali rabbinici in ordine allo statuto personale o di famiglia rispettivamente dei cittadni libici musulmani o israelitici.

Art. 15. — Le funzioni spettanti al Ministero della giustizia, nelle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 del R. decreto 20 settembre 1934, n. 1579, sono attribuite al Ministero delle colonie.

Art. 16. — Alla data del 29 ottobre 1934 prevista negli articoli 18, 20 e 21 del R. decreto 20 settembre 1934, n. 1579, è sostituita quella della pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Libia.

Art. 17. — Il presente decreto entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 185. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1935-XIV, n. 2438.

Modificazione dello statuto dell'Istituto nazionale del dramma antico in Siracusa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142;

Visto il R. decreto 7 agosto 1925, n. 1767, col quale viene riconosciuto in ente morale l'Istituto nazionale del dramma antico in Siracusa;

Visto lo statuto dell'Istituto predetto approvato con il R. decreto 2 marzo 1929, n. 437;

Visto il verbale 28 settembre 1935 dell'assemblea generale dei soci dello stesso Istituto;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Gli articoli 1, 2, 5, 9, 13 e 14 dello statuto per l'Istituto nazionale del dramma antico in Siracusa, approvato con il R. decreto 2 marzo 1929, n. 437, sono modificati come segue:

Art. 1. — L'Istituto nazionale del dramma antico ha il fine di rievocare nel Teatro Greco di Siracusa e negli altri Teatri antichi del Regno le opere drammatiche della classicità greca e latina e di rappresentarvi eventualmente moderne produzioni di soggetto classico. Esso è sotto la vigilanza del Ministero per la stampa e la propaganda.

L'Istituto sovraintende, inoltre, a tutte le manifestazioni del genere del Regno, assumendone la vigilanza e la responsabilità e costituendo, ove occorra, comitati locali alle proprie dipendenze. Le direttive artistiche e finanziarie di tali comitati saranno preventivamente concordate con l'Istituto.

L'Istituto nazionale ha un museo ed una speciale biblioteca per lo studio dell'antica arte drammatica, promuove, di accordo con l'Istituto nazionale fascista di cultura, corsi di insegnamento, conferenze e concorsi in materia archeologica attinente al teatro e all'arte teatrale e su altri temi interessanti l'attività culturale e artistica dell'Istituto.

Art. 2. — L'Istituto ha sede in Roma presso l'Ispettorato per il teatro e ne fanno parte, come soci ordinari, gli enti e cittadini italiani o stranieri che si obbligano a versare un contributo annuo di L. 120. Sono soci vitalizi gli enti ed i cittadini italiani che versano all'atto della loro iscrizione una somma non inferiore a L. 2000, e soci fondatori quelli che, oltre al contributo annuo di L. 120 e alla somma di L. 2000, versano una volta tanto una somma non inferiore a L. 1000; l'assemblea può nominare anche soci onorari.

Art. 5. — Il Consiglio direttivo è composto:

1° del presidente, nominato dal Capo del Governo;

2° dell'Ispettore del Teatro;

3° di un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda;

4° del presidente dell'Istituto nazionale fascista di cultura;

5° di un esperto di arte drammatica nominato dal Ministro per la stampa e la propaganda;

6° di due membri designati fra soci ordinari e vitalizi, con le modalità prescritte dal successivo art. 12;

7° di un membro designato fra i soci fondatori, con le modalità prescritte dal successivo art. 12;

8° di un rappresentante per ciascuna Provincia o Comune o altro Ente che abbia stanziato un contributo annuale di almeno L. 20.000 a favore dell'Istituto;

9° di un rappresentante designato collettivamente dalle Provincie, Comuni o altri Enti che abbiano stanziato a favore dell'Istituto contributi annuali non inferiori a L. 20.000.

I membri del Consiglio sono nominati per tre anni e sono rieleggibili; essi restano in carica finchè non sono sostituiti.

Art. 9. — Il Comitato esecutivo del Consiglio direttivo è composto dal presidente che riveste le funzioni del presidente del Comitato e da altri quattro componenti scelti dal Consiglio fra quelli di cui ai commi da 2 a 9 dell'art. 5.

I membri del Comitato sono nominati per tre anni e sono rieleggibili; essi restano in carica finchè non sono sostituiti.

Art. 13. — Le deliberazioni del Consiglio direttivo riguardanti il programma annuale dell'attività e quelle dell'assemblea riguardanti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, sono sottoposte all'approvazione del Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 14. — Le eventuali modifiche al regolamento con cui sono stabilite le speciali norme per l'organizzazione interna dell'Istituto e per il suo funzionamento saranno sottoposte, dopo l'approvazione dell'assemblea, alla ratifica del Ministro per la stampa e la propaganda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 192. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1935-XIV, n. 2439.
Passaggio all'Amministrazione scolastica dello Stato delle scuole elementari in frazione Saline di Volterra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto che con i rescritti in data 24 febbraio 1826 e 23 gennaio 1837 il Granduca di Toscana stabilì norme per la istituzione e per il funzionamento di scuole elementari presso le Saline di Volterra;

Considerato che, per tale origine, esse scuole hanno carattere di scuole pubbliche;

Considerato che le condizioni particolari per le quali veniva, con gli accennati rescritti Granducali, fatto obbligo e carico alla Salina della istituzione e del mantenimento della scuola in luogo si sono mutate successivamente nel senso che, mentre in origine la popolazione scolastica era composta esclusivamente di figli di salinari, di poi, per l'incremento demografico della località, le scuole sono state e sono frequentate anche da figli di genitori non addetti alla Salina;

Ritenuto che, in relazione anche a tale situazione, conviene passarne l'amministrazione e la gestione diretta all'Autorità scolastica, ponendo a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato soltanto un contributo consolidato in rapporto agli alunni figli di salinari che frequentano le scuole medesime;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme integrative sull'istruzione elementare 5 febbraio 1928, n. 577;

Sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le scuole elementari in frazione Saline di Volterra passano alla diretta gestione dell'Amministrazione scolastica dello Stato.

Gli insegnanti attualmente adibiti alle scuole medesime passano, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, alle dipendenze del Provveditorato agli studi di Firenze.

Art. 2. — A carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato è stabilito un canone di L. 10.000 per esercizio finanziario, a cominciare dal 1935-1936, escluso ogni altro onere, quale contributo consolidato per la gestione delle scuole di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 186. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1935-XIV, n. 2440.
Modificazione delle norme riflettenti il collocamento fuori ruolo di funzionari dell'Amministrazione coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, ed il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 10 agosto 1934, n. 1546, è modificato come segue:

« Entro il limite numerico del personale che risulta collocato fuori ruolo al 20 agosto 1926, il Ministro per le colonie è autorizzato a collocare fuori ruolo funzionari del ruolo direttivo coloniale per prestare servizio presso il Ministero della guerra, come podestà dei Municipi aventi sede nei capoluoghi di Commissariato provinciale della Libia, e presso l'Ente per la colonizzazione della Libia ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 197. — MANCINI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 72.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 680, relativo al patrimonio mobiliare ed immobiliare del Convitto nazionale « Vittorio Emanuele II » di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 680, relativo al patrimonio mobiliare ed immobiliare del Convitto nazionale « Vittorio Emanuele II » di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 73.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, sopprimendo l'ultimo comma dell'art. 12.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 74.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 75.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 gennaio 1936-XIV, n. 76.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di una imposta del 10 % sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di una imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato, con le seguenti modificazioni:

Dopo il primo comma dell'art. 1 è aggiunto il seguente comma: « Sono soggetti all'imposta speciale del 10 per cento i frutti delle azioni e degli altri titoli al portatore emessi in Italia da società, istituti ed enti stranieri. L'imposta sarà accertata al nome dell'ente che in Italia per conto della società, istituto o ente straniero emittente, provvede al pagamento, sempre con l'obbligo di esercitare la rivalsa in confronto dei percipienti ».

All'art. 6 le parole: « frutti di titoli al portatore pagati nell'anno precedente » sono sostituite dalle seguenti: « frutti di titoli al portatore divenuti esigibili nell'anno precedente... ».

All'art. 8, la frase: « sulla base del bilancio nel quale i pagamenti dei frutti di titoli al portatore risultano contabilizzati » è sostituita dalla seguente: « sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale i frutti dei titoli al portatore sono divenuti esigibili ».

Dopo l'art. 9 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 10. — Per quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti in tema di imposta sui redditi di ricchezza mobile ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 gennaio 1936-XIV, n. 77.

Servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Il servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato è istituito per integrare la formazione spirituale della gioventù che fa parte delle milizie, secondo i principi della religione cattolica.

Art. 2. — All'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato provvedono, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari col titolo di cappellani capi e di cappellani.

Per il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica, i Regi corpi di truppe coloniali e la Regia guardia di finanza, il servizio è disimpegnato da cappellani inscritti in un ruolo organico unico.

Per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed altre organizzazioni militari statali, il servizio è disimpegnato da cappellani di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva, di cui al seguente articolo 22.

Art. 3. — L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato è affidata all'Ordinario militare per l'Italia, dal quale dipendono tutti i cappellani militari.

L'Ordinario militare per l'Italia ha per suoi diretti collaboratori un Vicario generale e due ispettori.

Art. 4. — La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare per l'Italia è personale e locale e si estende al personale adibito al servizio dell'assistenza spirituale, a quello religioso maschile e femminile addetto agli ospedali o enti militari, nonchè al personale delle milizie.

La giurisdizione ecclesiastica dei cappellani militari ha carattere parrocchiale per il personale ed il territorio a ciascuno di essi assegnato.

Art. 5. — La nomina degli ecclesiastici che debbono assumere l'ufficio di Ordinario militare per l'Italia, di Vicario generale, di ispettore, è fatta, su designazione della Santa Sede, a termini dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1929, n. 848, con Regio decreto proposto dal Primo Ministro Capo del Governo, di concerto col Ministro dell'interno.

La nomina dei cappellani ha luogo con Regio decreto proposto dal Ministro competente, su designazione dell'Ordinario militare; le promozioni a cappellano capo sono effettuate con le norme dell'articolo seguente.

Art. 6. — I sacerdoti da nominarsi cappellani debbono possedere la cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici.

Per la nomina a cappellano in servizio permanente occorre non aver superato il 40° anno di età. E' titolo di preferenza per tale nomina aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati, oppure negli ospedali militari o nei cimiteri di guerra o l'aver conseguito altre benemerenze militari.

I cappellani sono promossi cappellani capi per merito comparativo, con i criteri stabiliti dall'articolo 27 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, a giudizio insindacabile di una commissione presieduta dall'Ordinario militare per l'Italia e della quale fanno parte il Vicario e i due ispettori.

Un cappellano capo, prescelto dall'Ordinario, vi eserciterà le funzioni di segretario.

Detta commissione giudicherà sulla base di rapporti informativi annuali e di ogni altro elemento a sua conoscenza o che ritenesse di procurarsi.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti.

Il verbale di ciascuna seduta è soggetto al visto di approvazione del Ministro competente, il quale indicherà quali deliberazioni eventualmente non approvi.

Potranno essere scrutinati per la promozione a cappellano capo soltanto i cappellani che abbiano prestato almeno tre anni di servizio. Agli effetti dell'avanzamento i cappellani sono inscritti in un ruolo unico di anzianità, a cura del Ministero della guerra.

Art. 7. — L'Ordinario militare per l'Italia, prima di prendere possesso del suo ufficio, presta nelle mani del Capo dello Stato il giuramento di fedeltà secondo la formula dell'articolo 20 del Concordato:

« Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome « si conviene ad un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e « prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed « il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io « giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo nè « assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato ita- « liano ed all'ordine pubblico e che non permetterò al mio clero « simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse « dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa mi- « nacciarlo ».

Il vicario generale presterà analogo giuramento nelle mani del Ministro per la guerra.

Gli ispettori presteranno il giuramento prescritto per gli ufficiali delle forze armate, nelle mani del Ministro suddetto.

I cappellani presteranno tale giuramento nelle mani delle autorità militari da cui vanno a dipendere.

Art. 8. — L'Ordinario militare per l'Italia ed il Vicario generale sono assimilati di rango rispettivamente al grado di generale di divisione e di generale di brigata e spetta ad essi il relativo trattamento morale e gerarchico.

Agli ispettori spetta il trattamento morale e gerarchico dovuto ai tenenti colonnelli, al cui grado sono assimilati.

Art. 9. — Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dalle disposizioni della presente legge.

Essi sono assimilati di rango al grado di capitano (o gradi corrispondenti) se cappellani capi, ovvero al grado di tenente (o gradi corrispondenti) se cappellani.

L'assimilazione di rango a grado militare non assoggetta alla giurisdizionale penale e disciplinare militare se non in caso di mobilitazione parziale o totale od in caso di imbarco sulle Regie navi.

Essa conferisce però in ogni tempo l'obbligo della osservanza dei doveri gerarchici ed il diritto agli onori propri del grado cui i cappellani sono assimilati.

Art. 10. — I cappellani capi in servizio permanente, compiuto il decimo anno di servizio a decorrere dalla data della loro nomina, assumono la qualifica di primi cappellani capi, con assimilazione alla qualifica di primo capitano (o qualifiche corrispondenti). Qualora nell'ordinamento dell'amministrazione militare presso la quale prestano servizio non esista la qualifica di primo capitano, essi saranno trasferiti presso altra amministrazione.

Art. 11. — All'Ordinario militare per l'Italia è corrisposto, a rate mensili posticipate, esclusivamente un annuo onorario di rappresentanza di lire 48.000 e, a titolo di rimborso per spese di vettura, è attribuita la somma annua di lire 12.000.

L'onorario suddetto ed il rimborso delle spese di vettura sono da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Inoltre, fino alla concorrenza dello stipendio utile a pensione inerente al quarto grado dell'ordinamento gerarchico, l'onorario è soggetto alle ritenute che, in relazione all'articolo 14 della presente legge, debbono gravare sugli stipendi dei funzionari dello Stato.

Nei viaggi compiuti per ragioni di servizio spetta all'Ordinario il trattamento economico dovuto al generale di divisione.

Art. 12. — Al Vicario generale e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito, secondo il grado di assimilazione.

Art. 13. — Ai cappellani, ai cappellani capi e primi cappellani capi, spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali delle forze armate presso le quali prestano servizio, secondo il grado e la qualifica di assimilazione, ad eccezione dell'indennità militare speciale, di cui all'articolo 176 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico e dell'indennità di alloggio.

Art. 14. — All'Ordinario militare per l'Italia che cessi dall'ufficio dopo avervi prestato l'opera sua per non meno di dieci anni continuativi, sarà concessa una indennità una volta tanto, pari a tanti dodicesimi della somma annua corrispondente allo stipendio del grado di equiparazione, per quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati. La frazione di anno superiore a sei mesi viene, a tale effetto, considerata come anno intero.

L'Ordinario militare per l'Italia che cessi dall'ufficio dopo avervi prestato l'opera sua per non meno di venti anni, senza aver reso allo Stato altri servizi utili a pensione, acquista diritto a pensione vitalizia, che gli sarà liquidata, secondo le leggi vigenti sulle pensioni militari, avendo per base la media degli stipendi del grado di equiparazione, durante l'ultimo triennio.

Il tempo trascorso nell'esercizio dell'indicato ufficio di Ordinario militare potrà essere cumulato con gli altri servizi utili a pensione, agli effetti dell'indennità per una volta tanto, di cui al comma primo, o della pensione vitalizia di cui al comma secondo.

Art. 15. — Al Vicario generale, agli ispettori, ai cappellani capi e ai cappellani in servizio permanente sono applicabili, per quanto riguarda le pensioni, le disposizioni in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, tenuto conto del grado di equiparazione.

Per altro ad essi sono applicabili le aliquote delle colonne 4 e 5 della tabella *A*, di cui all'articolo 8 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, modificato dall'articolo 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, quando la cessazione dal servizio non derivi da lesioni od infermità contratte a causa di servizio. Essi hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio (computando ogni altro servizio utile a pensione reso allo Stato); ma per far valere tale diritto devono aver raggiunto 55 anni di età.

Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio è di 65 anni.

Art. 16. — Il Ministro competente può, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, collocare a riposo gli appartenenti al personale ecclesiastico per il servizio dell'assistenza spirituale che abbiano prestato venti anni di servizio utile a pensione, ancorchè non ne facciano domanda.

Art. 17. — Nei limiti e con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 25 sono estese agli appartenenti al personale suddetto, allorchè essi non sono soggetti alla giurisdizione militare, le disposizioni disciplinari in vigore per gli impiegati civili, contenute nel capo VIII del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, nonchè quelle relative alle aspettative, alle disponibilità ed ai congedi, contenute nel capo X.

Le sanzioni disciplinari previste nel citato capo VIII non possono in ogni caso essere inflitte se non dopo inteso il parere dell'Ordinario militare per l'Italia.

Art. 18. — Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche le quali sospendono i cappellani militari di ruolo dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto la sospensione, per tutto il tempo in cui hanno effetto, dal trattamento economico e dall'ufficio.

Le sanzioni disciplinari più gravi danno luogo, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, oltre che alla sospensione dal trattamento economico, anche alla revoca dall'ufficio, la quale è inflitta con Regio decreto proposto dal Ministro competente.

Art. 19. — L'Ordinario militare per l'Italia dà notizia al Ministero competente di quelle sanzioni disciplinari ecclesiastiche, che egli abbia ritenuto di infliggere ai cappellani militari, e per le quali debba essere disposta, a termine dell'articolo precedente, la sospensione dal trattamento economico e dall'ufficio od anche la revoca dall'ufficio.

Art. 20. — L'Ordinario militare per l'Italia, assieme con il Vicario generale e con gli ispettori suoi immediati collaboratori, ha la sede del suo ufficio in Roma in locali demaniali.

I cappellani capi ed i cappellani del Regio esercito hanno il loro ufficio e alloggio negli ospedali militari, nelle infermerie o in appositi locali stanziati nel territorio della divisione militare alla quale sono addetti.

Per quelli della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza dispongono analogamente i Ministeri competenti.

Art. 21. — I posti permanenti di ruolo dei cappellani capi e dei cappellani di cui al secondo comma dell'articolo 2 sono fissati dalla tabella allegata alla presente legge.

Qualora, per speciali esigenze di servizio, occorra destinare cappellani militari a disposizione di amministrazioni che non siano quelle della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle finanze, essi saranno collocati fuori ruolo, applicando le norme del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, quale risulta integrato dall'articolo 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Art. 22. — Per i bisogni straordinari dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato in pace e in guerra sono istituiti un ruolo ausiliario e un ruolo di riserva di personale ecclesiastico in congedo, disciplinati da norme da emanarsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri competenti.

Gli inscritti nei ruoli suddetti, in considerazione del loro particolare carattere, possono in via eccezionale far parte, a domanda, della Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Art. 23. — Le spese per l'assistenza spirituale sono a carico del bilancio dell'Amministrazione dalla quale dipende il relativo personale; quelle per l'Ordinario militare per l'Italia e per il personale della Curia sono a carico del bilancio dell'Amministrazione della guerra.

Art. 24. — I cappellani militari conservati temporaneamente in servizio in base ai Regi decreti 29 ottobre 1922, n. 1552, e 24 settembre 1923, n. 2307, sono mantenuti permanentemente in servizio in uno speciale ruolo transitorio, col trattamento attuale che però verrà sottoposto, ai fini della pensione, alle normali ritenute in conto tesoro.

Il servizio da essi precedentemente prestato potrà essere riscattato a norma dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1926, n. 417, con le modalità del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613.

Art. 25. — Ogni altra norma necessaria per l'esecuzione della presente legge sarà stabilita da apposito decreto Reale.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 26. — Agli attuali cappellani incaricati del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che siano nominati cappellani di ruolo in base alla presente legge non è applicabile il limite di età di cui al precedente articolo 6, secondo capoverso.

Art. 27. — E' abrogata ogni precedente disposizione che sia in contrasto con le norme della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

ALLEGATO

Tabella organica del personale ecclesiastico per l'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato.

	Cappellani capi	Cappellani
Regio esercito	30	18
Regia marina	6	9
Regia aeronautica	5	2
Regia guardia di finanza . . .	1	1
Colonie (1)	—	—

(1) Per i servizi ordinari delle Colonie sarà provveduto applicando l'articolo 21 della legge entro il limite complessivo del personale ecclesiastico per i Regi corpi truppe coloniali, che sarà stabilito dal Ministro per le colonie, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Per i bisogni straordinari, sarà invece provveduto con personale di cui all'articolo 22 della legge.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 78.

Conferimento ai diplomi conseguiti presso la Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma del pieno valore di abilitazione per l'insegnamento di alcune discipline nelle Scuole e nei Corsi secondari d'avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909;

Veduto il regolamento 27 gennaio 1933-XI, n. 153;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare, ai diplomi che si conseguono presso la Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma, il pieno valore di abilitazione per l'insegnamento di alcune discipline nelle Scuole e nei Corsi secondari d'avviamento professionale;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'esame finale che si sostiene presso la Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma si svolge secondo il programma di esame per i concorsi a posti di insegnante di contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, approvato con decreto Ministeriale 16 febbraio 1935-XIII. Al detto esame sono ammesse le maestre elementari di ruolo che abbiano conseguito il grado di ordinaria, e che abbiano compiuto il regolare corso di studi presso la Scuola superiore predetta.

Art. 2. — Per l'ammissione al detto esame le alunne sono tenute a corrispondere allo Stato la tassa di L. 200, prevista dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 3. — La Commissione esaminatrice è composta di cinque membri nominati dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 4. — Il diploma conseguito a norma degli articoli precedenti è rilasciato dal Ministro per l'educazione nazionale ed ha pieno valore di abilitazione anche agli effetti dell'iscrizione nell'albo per l'esercizio professionale, per i seguenti insegnamenti:

a) « Contabilità - Economia domestica ed elementi di merceologia - Disegno professionale », nelle Scuole secondarie di avviamento professionale regie, pareggiate e libere;

b) « Materie tecniche del tipo industriale femminile - Disegno Elementi di scienze - Lavori donneschi », nei Corsi secondari di avviamento professionale, regi, pareggiati e liberi.

Art. 5. — Le insegnanti elementari, provviste del diploma di cui all'art. 4, possono essere distaccate di anno in anno presso Scuole o Corsi secondari di avviamento professionale, con l'incarico dell'insegnamento delle materie indicate nell'articolo stesso, rimanendo esonerate dagli obblighi dell'insegnamento nella Scuola elementare.

Il servizio così prestato è valido a tutti gli effetti.

Art. 6. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 200. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1936-XIV, n. 79.

Modificazione dell'art. 6 del R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, relativo al regime delle importazioni delle merci dall'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, che unifica ed integra le disposizioni relative ai divieti di importazione ed esportazione di carattere economico e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla modifica dell'art. 6 del citato R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nell'art. 6 del R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, alle parole « bollette relative alle importazioni effettuate nel corrispondente periodo dell'anno precedente », vengono sostituite le seguenti:

« bollette relative alle importazioni effettuate nel corrispondente periodo dell'anno 1934 ».

Art. 2. — Il presente decreto avrà applicazione a datare dal 1° gennaio 1936 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 241. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1936-XIV, n. 80.

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio del piroscafo « Valgiuba » e temporanea sospensione dell'inscrizione stessa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il piroscafo denominato « Valgiuba » di tonnellate 4418,3 di stazza lorda, acquistato dalla Regia marina dalla Società « Lloyd Mediterraneo » di Genova, è inscritto con lo stesso nome nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi sussidiarie a datare dal 12 ottobre 1935-XIII.

Art. 2. — L'inscrizione nel quadro del Regio naviglio della Regia nave « Valgiuba » di cui all'art. 1, è temporaneamente sospesa a decorrere dal 19 dicembre 1935-XIV, perchè con tale data la suddetta nave è affidata in gestione alla Cooperativa « Garibaldi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 203. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 81.

Destinazione alla distillazione di una parte del vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, in relazione alla notevole eccedenza della produzione vinicola nazionale dell'anno 1935, rispetto ai bisogni del consumo, di promuovere la destinazione della eccedenza stessa alla distillazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. — Chiunque detenga, per destinazione diversa dal consumo proprio e della propria famiglia, vino prodotto nel Regno con uve della vendemmia dell'anno 1935, è tenuto a farne denuncia con l'osservanza delle norme e dei termini che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale, per la raccolta delle denuncie, per gli accertamenti e i controlli, è autorizzato ad avvalersi, oltre che degli uffici ed agenti delle Amministrazioni dello Stato e degli uffici comunali, anche della collaborazione degli organi dipendenti dal Partito Nazionale Fascista e delle competenti organizzazioni sindacali.

È in facoltà del Ministro di esentare dall'obbligo della denuncia i detentori di quantità di vino non superiori a quelle che, per le varie categorie di detentori, saranno determinate nel decreto di cui al comma precedente.

Art. 2. — Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni e con gli altri Ministri interessati, saranno stabilite, con riferimento al quantitativo totale di alcool da produrre, la quantità complessiva di vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935, da destinare alla distillazione entro il 31 dicembre 1936, ripartita, eventualmente, in quote bimestrali, e le condizioni sotto la cui osservanza il vino stesso dovrà essere ceduto alle distillerie, nonchè ogni altra norma occorrente per disciplinare le cessioni.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilirà, con suo decreto, il quantitativo di vino che, in rapporto al contenuto in alcool, dovrà essere ceduto, per l'anzidetta destinazione, da ciascun detentore, proporzionalmente alle quantità possedute in più di quella minima che, per ogni categoria di detentori, sarà stabilita dallo stesso Ministro. È in facoltà del detentore di consegnare alla distilleria, in parziale o totale sostituzione del proprio vino, altro vino in quantità equivalente per complessivo contenuto in alcool.

Art. 3. — Chiunque ometta la denuncia entro il termine che sarà stabilito a norma dell'art. 1 o faccia dichiarazioni non conformi a verità, è punito con l'ammenda fino a lire tremila.

Chiunque non esegua, entro il termine e nel luogo stabilito e nel quantitativo dovuto in rapporto al contenuto in alcool, la consegna del vino per la destinazione alle distillerie, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 240. — MANCINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 gennaio 1936-XIV - N. 23.

S. U. A. (Dollaro)	12,41	Olanda (Fiorino)	8,5034
Inghilterra (Sterlina)	62,075	Polonia (Zloty)	236,37
Francia (Franco)	82,65	Spagna (Peseta)	169,95
Svizzera (Franco)	408 —	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,43	Rendita 3,50 % (1906)	70,475
Austria (Shilling)	2,3175	Id. 3,50 % (1902)	67 —
Belgio (Belga)	2,115	Id. 3 % lordo	45,325
Canadà (Dollaro)	12,45	Prest. redim. 3,50 % 1934	67,075
Cecoslovacchia (Corona)	52,05	Obbl. Venezie 3,50 %	83,15
Danimarca (Corona)	2,775	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	94,45
Germania (Reichsmark)	5,0327	Id. id. 5 % - Id. 1941	94,325
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	81,325
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	81,325
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco **n. 66.**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1830 — Data: 7 dicembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Annunziata Francesco fu Aniello — Titoli del debito pubblico: al portatore 22 — Ammontare della rendita: consolidato 3,50 per cento — Capitale: L. 55.000, con decorrenza 1° luglio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3110 — Data: 5 maggio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Marino Errico fu Olimpio — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 28, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 591 mod. 168-*T* — Data: 3 aprile 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Maneri Guglielmo — Titoli del debito pubblico: Redimibile 1 — Ammontare della rendita: 3,50 per cento — Capitale: L. 1000, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 gennaio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(106)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.